



azienda regionale per l'edilizia abitativa

DELIBERA PRESIDENZIALE D'URGENZA N.365 DEL 19/3/2014

Oggetto: xxxxx xxxxx – RICORSO IN OPPOSIZIONE AL DECRETO DI RILASCIO
DELL'ALLOGGIO SITO IN SANTADI VIA xxxxx N. xx – TRIBUNALE DI
CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA DI CARBONIA – UDIENZA DEL
xx/xx/2014 – COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.

IL PRESIDENTE,

VISTA L.R. n.12 del 8/8/2006. ed in particolare l'art.13, lett. f), la quale autorizza il Presidente, se l'urgenza lo richiede, ad adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione al quale li sottopone per la ratifica nella prima adunanza successiva;

VISTO lo Statuto vigente dell'Azienda, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 89 del 5 agosto 2011;

VISTA la Delibera del C.d.A. n.213/1 del 12/4/2011 con la quale il Dott. Giovanni ACHENZA è stato nominato Direttore Generale;

Su proposta del Dirigente dell'Ufficio Legale, Dott. Franco Corosu;

PREMESSO che:

- l'Azienda è proprietaria di un alloggio di e.r.p. sito in Santadi alla Via xxxxx n. x1, assegnato il locazione al Sig. xxxxx xxxxx marito dell'odierna ricorrente, Sig.ra xxxxx xxxxx;
- con nota del 2/2/2011 il comune di Santadi comunicava all'AREA che il nucleo familiare del Sig. xxxxx xxxxx, assegnatario dell'alloggio e.r.p. di cui sopra, risultava essere stato cancellato dall'anagrafe dei residenti nel Comune di Santadi dal xx/xx/2006;
- con nota prot. n. 839 del 16/2/2011 indirizzata all'Ufficio Anagrafe del Comune di Santadi, il Distretto di Carbonia chiedeva di conoscere l'identità delle persone residenti nell'alloggio in parola di proprietà dell'Azienda;
- con nota del 17/02/2011 il Comune di Santadi comunicava che non risultava attualmente residente alcuna persona in quanto nello stesso risultava residente il sig. xxxxx xxxxx fino al xx/xx/2006, data di emigrazione unitamente al proprio nucleo familiare nel Comune di xxxxx;

- con nota prot. n. 1284 del 10/03/2011 il Distretto di Carbonia richiedeva al Comune di Santadi, ai sensi dell'art. 21 della L.R. 13/89, che venisse pronunciata la decadenza dall'assegnazione nei confronti del Sig. xxxxx;
- con nota prot. n. 3353 del 4/7/2011 il Comune di Santadi trasmetteva il provvedimento di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio relativo al Sig. xxxxx;
- con nota del 5/8/2011 la Sig.ra xxxxx xxxxx, coniuge del Sig. xxxxx, presentava le proprie controdeduzioni;
- con nota prot. n. 4871 del 21/9/2011 il Distretto di Carbonia diffidava la Sig.ra xxxxx a rilasciare l'immobile nel termine di 15 giorni dal ricevimento della medesima nota, nonché invitata a presentare entro il medesimo termine deduzioni scritte e documenti utili a difesa delle proprie ragioni;
- con nota del 7/10/2011 la Sig.ra xxxxx faceva pervenire nuovamente le proprie deduzioni scritte;
- con nota prot. n. 5701 del 25/10/2011 il Distretto di Carbonia riscontrava la nota contenente le controdeduzioni precisando che *"essendo venuto meno il titolo dell'assegnatario ad abitare l'alloggio, l'occupazione dello stesso da parte Sua risulta essere del tutto arbitraria"*;
- poiché dette deduzioni non venivano ritenute idonee a fondare la legittima detenzione dell'immobile, in data 14/05/2013 le veniva notificato il provvedimento di rilascio adottato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 24 della L.r. n. 13/89 dal Direttore del Distretto di Carbonia;
- con ricorso depositato in data 28/06/2013, nanti il Tribunale di Cagliari Sezione Distaccata di Carbonia, notificato all'AREA in data 17/07/2013, la Sig.ra xxxxx xxxxx, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabiano Pani, proponeva opposizione al decreto di rilascio, rassegnando le seguenti conclusioni: *"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, preliminarmente disporre, inaudita altera parte, la sospensione dell'esecutività del decreto opposto; nel merito, previo annullamento/revoca del decreto opposto e rigetto della domanda di rilascio, accertato il diritto della ricorrente al permanere nell'alloggio oggetto di causa disporre l'assegnazione in suo favore. Con vittoria di spese diritti e onorari del presente giudizio"*;
- il Giudice incaricato, con decreto del xx/xx/2013, *"letto il ricorso e la documentazione allegata; vista la richiesta di sospensione della esecutività del decreto opposto; ritenuto che sussistano i presupposti per la concessione dell'invocata misura interinale inaudita altera parte, tenuto conto della documentazione allegata e della previsione nell'art. 40, comma 1, L.R. n. 13/89, dispone la sospensione dell'esecutività del decreto opposto, fissa per la comparizione delle parti innanzi a sé"*

l'udienza del xx/xx/2014";

- la causa veniva rinviata al xx/xx/2014;
- con nota prot. n. 30431 del 20/09/2013 il Distretto di Carbonia invitava la Sig.ra xxxxx a presentare la richiesta di regolarizzazione dell'occupazione senza titolo;

CONSIDERATO l'avviso del Dirigente dell'Ufficio Legale, Dott. Franco Corosu, secondo cui risulta opportuno costituirsi tempestivamente nel giudizio in parola, in vista dell'udienza di comparizione, sebbene a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 2, comma V, della L.R. n. 19/2013 la ricorrente potrebbe beneficiare della sanatoria;

CONDIVIDENDO la proposta dell'Ufficio Legale;

RITENUTA la necessità e l'urgenza di costituirsi entro i termini, anche alla luce della probabilità che la prossima seduta del Consiglio di Amministrazione possa non avere luogo;

UDITO il Direttore Generale che esprime il parere di legittimità sull'atto proposto dagli uffici;

D E L I B E R A

- di dare mandato al Direttore Generale di costituirsi nel giudizio promosso dalla Sig.ra xxxxx xxxxx, con ricorso in opposizione al decreto di rilascio, nanti il Tribunale Civile di Cagliari Sezione Distaccata di Carbonia, per le motivazioni riportate in premessa, adottando gli atti conseguenti di competenza;
- di dichiarare la presente delibera esecutiva in quanto non soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 3 della L.R. n.14/95;
- di sottoporre la presente deliberazione a ratifica consiliare.

Cagliari, 19/3/2014

IL PRESIDENTE

F.to (Prof. Giorgio Sangiorgi)

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.5 della L.R. 14/95 si attesta la legittimità dell'atto.

IL DIRETTORE GENERALE

F.to (Dott. Giovanni Achenza)